

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta del 7 febbraio 1980 - ore 17.30

L'anno millenovecentottanta il giorno 7 febbraio in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

Alessandro	<u>PRESIDENTE</u>
	PERTINI
Prof. Vittorio	<u>VICE PRESIDENTE</u>
	BACHELET
	<u>COMPONENTI DI DIRITTO</u>
Dott. Tommaso	NOVELLI
Dott. Angelo	FERRATI
	<u>COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI E DAL PARLAMENTO</u>
Dott. Luigi	DI ORESTE
Dott. Mario	BERRI
Avv. Prof. Ettore	GALLO
Avv. Vincenzo	SUMMA
Dott. Armando	OLIVARES
Dott. Ignazio	MICELISOFO
Avv. Prof. Giovanni	CONSO
Dott. Guido	CUCCO
Dott. Carlo Adriano	TESTI
Avv. Antonio	CRISTIANI
Dott. Michele	COIRO
Prof. Giuseppe Federico	MANCINI
Dott. Fernando	SERGIO
Dott. Marco	RAMAT
Avv. Walter	SABADINI
Dott. Pierpaolo	CASADEI MONTI
Dott. Luigi	SCOTTI
Dott. Francesco	MARZACHI'
Prof. Ugo	ZILLETTI
Dott. Mario	SANNITE
Dott. Francesco	PINTOR
Avv. Prof. Adolfo	di MAJO GIAQUINTO
Dott. Domenico	NASTRO
Prof. Pietro	PERLINGIERI
Dott. Mario	ALMERIGHI
Dott. Enrico	FERRI
Dott. Astolfo	DI AMATO
Dott. Giacomo	CALIENDO
	<u>S E G R E T A R I</u>
Dott. Paolo Maria	TONINI
Dott. Vincenzo	CORSARO
Dott. Domenico	NATALONI
Dott. Francesco	SIENA
Dott. Francesco	DE CHIARA
Dott. Giuseppe Renato	CROCE
Dott. Dario	DE PASCALIS
Dott. Giovanni	PALAIÀ
Dott. Roccantonio Francesco	D'AMELIO
Dott. Stefano	RACHELI

E' assente giustificato il Dott. Carmelo CALDERONE.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Sandro PERTINI.

Assiste e partecipa il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Presidente dà la parola al Prof. GALLO affinché, nella sua qualità di Presidente della I<sup>a</sup> Commissione Referente illustri la pratica di particolare urgenza concernente l'interpellanza parlamentare rivolta l'11/1/1980 dal Senatore Claudio VITALONE ed altri al Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Prof. GALLO informa il Consiglio della attività svolta dalla Commissione in ordine alla pratica in oggetto e delle risposte ottenute a seguito di richieste sia di collaborazione, sia di informazioni.

Dà lettura del comunicato stampa (All. A) da lui elaborato su mandato della I<sup>a</sup> Commissione e dopo approfondita discussione sull'argomento, chiede, a nome della I<sup>a</sup> Commissione, che detto comunicato venga approvato dal Consiglio e trasmesso agli organi di informazione.

Il prof. PERLINGIERI manifesta la propria perplessità sulla opportunità di "uscire", in questo momento, con un comunicato e, in particolare, con un comunicato del tenore di quello appena letto dal Presidente della I<sup>a</sup> Commissione. Rileva che detto documento, pur se equilibrato in più parti, non risponde, a suo avviso, alle attese della opinione pubblica tanto più che le precisazioni in esso contenute, pur se corrette, sono suscettibili di interpretazioni che possono sembrare non del tutto opportune sul piano dei rapporti tra i poteri che caratterizzano l'organizzazione in uno Stato Repubblicano.

Condivide il richiamo contenuto nel documento alla importanza del rispetto del segreto istruttorio, ma non può non rilevare che, specie negli ultimi tempi, detto segreto è stato più volte violato senza che il Consiglio ritenesse di intervenire. Intervenire sull'argomento solo nella presente circostanza può ingenerare nella opinione pubblica il sospetto che i magistrati sia

no una categoria di cittadini privilegiati. Rileva che, se è vero che il magistrato deve essere, in quanto tale, garantito e tutelato, è altrettanto vero che, sempre in quanto tale, deve tenere un comportamento particolarmente prudente e responsabile nel parlare e nello scrivere, condotta questa troppo spesso violata da alcuni magistrati senza che mai il Consiglio abbia avuto la capacità di dire una parola ferma sull'argomento stigmatizzando l'operato di singoli giudici. A suo avviso il documento in questione, se deve ricordare le garanzie di cui deve godere la magistratura, deve contemporaneamente richiamare questa al rispetto di quelle norme di condotta che, come detto sopra, sono state e continuano ad essere troppo spesso violate. Tale richiamo è invece del tutto mancante dal documento oggi in esame ed è per tale motivo che egli si dichiara contrario alla approvazione del documento stesso. Rileva che frequenti fughe di notizie si sono verificate anche da parte di questo Consiglio e ritiene che le notizie stampa apparse, anche nella presente vicenda, in ordine a "inviti a comparire" dei senatori firmatari della interpellanza abbiano contribuito a motivare la risposta negativa da parte di tali parlamentari ai quali, invece, si intendeva unicamente richiedere una collaborazione che, probabilmente se non pubblicizzata nei termini sopra indicati, non sarebbe stata negata.

Conclude proponendo che, dalla presente seduta, esca soltanto un documento con cui si attesti che il Consiglio ha fatto il punto della situazione nel rispetto delle procedure giudiziarie in atto e senza che, dal documento stesso, emergano elementi di biasimo dell'operato di altri organi dello Stato.

L'avv.to SUMMA a nome sia personale che del suo gruppo, dichiara che voterà favorevolmente al documento letto dal prof. GALLO in quanto ritiene che esso risponda ad una duplice esigenza: A) di informare la opinione pubblica delle iniziative che il Consiglio ha ritenuto di prendere a tutela di quei valori fonda-

mentali cui fa menzione la parte introduttiva del documento, e ciò; contrariamente a quanto sostenuto dal prof. PERLINGIERI, in linea con quello che è stato l'indirizzo sempre seguito dal Consiglio sensibile alla indipendenza sia esterna che interna della magistratura; B) di richiamare ciascuno, in un momento così drammatico per il Paese, alle proprie responsabilità. Come detto già in una precedente circostanza, anche questa volta si riaffermerebbe la libertà del diritto di stampa esigendo nel contempo dai titolari di tale diritto un esercizio obiettivo e responsabile di esso onde tutelare certi interessi della collettività, come quelli della sicurezza del cittadino e della collettività stessa nel suo complesso. Ritiene inoltre che, con il documento in discussione, il Consiglio richiami anche gli organi preposti all'accertamento dei fatti ad una sollecitudine e, nel contempo, ad una serenità ed obiettività che s'impone in una situazione come questa in cui sono rimasti coinvolti dai sospetti sia singoli magistrati, sia l'ordine giudiziario nella sua integrità.

Il dott. CUCCO dichiara di condividere molte delle perplessità esternate dal prof. PERLINGIERI sia in ordine alla opportunità di "uscire" con un documento in questo momento, sia di alcune affermazioni contenute nel documento letto dal prof. GALLO e ciò in quanto alcune di dette affermazioni verrebbero inevitabilmente considerate come un tentativo di copertura, se non addirittura di avallo di certe posizioni e di critica, indirettamente, di altre posizioni il che, a suo avviso, andrebbe evitato anche in considerazione del fatto che circa metà dei componenti del Consiglio fanno parte della Sezione Disciplinare che potrebbe essere chiamata a pronunciarsi sui medesimi comportamenti. Non condivide inoltre il giudizio di identità contenuto nel documento fra gli accusati e l'intero ordine giudiziario.

In ordine al richiamo al segreto istruttorio nella presente circostanza rileva che esso può apparire dettato unicamen-

te da spirito corporativo. Infatti si è assistito a un uso strumentale continuato di detto segreto senza che venisse presa alcuna decisione in proposito quando soggetti passivi della lesione erano comuni cittadini mentre solo oggi che vittime di tale comportamento sono dei magistrati si ritiene di stigmatizzare un simile modus operandi. Rileva, quindi, che, se proprio si deve pervenire alla approvazione di un documento a cui è, in via principale contrario, in esso vada formulato in modo diverso e più ampio il richiamo al segreto istruttorio.

In considerazione delle motivazioni sopra esposte, propone:

- A) la soppressione dal I cpv. di pag. 1 del parentetico compreso fra le parole: "avvertendo il profondo senso di smarrimento...." alle parole ".....in relazione alla lotta al terrorismo";
- B) la soppressione dall'ultimo cpv. di pag. 2 della frase "esprime la propria grave preoccupazione per il persistere di un clima di tensione che alimenta congetture e sfiducia nei confronti dell'intero Ordine Giudiziario". Con tale ultima frase ritiene, infatti, che si venga a porre in discussione addirittura il diritto di interpellanza parlamentare.

Il prof. CONSO dichiara che il documento, magari con qualche emendamento, deve essere approvato. Al prof. PERLINGIERI ed al dott. CUCCO obietta che non si può generalizzare parlando di violazione del segreto istruttorio o di sospetti in tanti altri casi. Nella presente circostanza ci si trova dinanzi ad una accusa gravissima (connivenza con i terroristi) mossa più o meno velatamente a dei magistrati e, quindi, non si può fare riferimento alla condotta tenuta in altri casi in cui le accuse erano meno gravi. Rileva, inoltre, che il paragone con la situazione in cui si sono venuti e si vengono a trovare molti altri cittadini vittime della medesima violazione non è calzante visto che questi, se innocenti, possono vedere rapidamente affermata la loro estraneità, mentre i magistrati, per il disposto dell'art. 60

C.P.P., devono attendere un notevole lasso di tempo anche per la emissione del decreto di archiviazione con conseguente prolungamento dello stato di sospettati in cui si vengono a trovare e con conseguente discredito per l'intero ordine giudiziario.

Propone, quindi, che il documento venga approvato eventualmente con qualche emendamento.

Il dott. OLIVARES dichiara di condividere completamente quanto detto, in modo migliore di quanto non potrà fare lui, dal prof. CONSO. Ribadisce che i fatti in discussione sono gravissimi e che essi si sono verificati in un momento eccezionale per il Paese coinvolgendo, contrariamente a quanto sostenuto dal dott. CUCCO, non solo gli accusati, ma l'intero ordine giudiziario. E' per tale motivo che non ritiene corporativo un intervento del Consiglio quale Organo di autogoverno della magistratura. Il Consiglio deve, invece, invitare pubblicamente i competenti organi ad accertare la verità con la massima sollecitudine e, nel contempo, denunciare la illegalità della fuga di notizie.

Si dichiara conseguentemente favorevole alla approvazione integrale del documento redatto dal prof. GALLO, in quanto gli pare equilibrato perchè non accusa nessuno, e tiene esclusivamente conto della realtà dei fatti.

Il dott. SERGIO condivide le perplessità già manifestate dal prof. PERLINGIERI e dal dott. CUCCO. Richiamandosi all'intervento del prof. CONSO, rileva che questi, molto opportunamente, ha parlato della necessità di dare un messaggio rassicurante all'opinione pubblica. Ciò premesso, rileva che dal documento in discussione il cittadino non è autorizzato a trarre alcun dato tranquillizzante visto che in esso si enumerano vani tentativi posti in essere dal Consiglio per accertare la verità dei fatti e si fa espreso rinvio ad ulteriori accertamenti che dovranno essere compiuti, peraltro, da altri organi. Si accenna inoltre, ad una tendenza ad alimentare una spirale di congetture e sfiducia nei confronti del-

l'intero organo giudiziario e, così facendo, si alimenta, sia pure involontariamente, proprio detto clima di sfiducia.

L'unica parte meno discutibile riguarderebbe la violazione del segreto istruttorio ma, come già rilevato da altri, tale violazione si è verificata in precedenza in molti altri casi senza che il Consiglio abbia mai ritenuto di dover intervenire. Sempre a proposito del segreto istruttorio rileva, poi, che del tutto inopportuno appare il passo in cui si afferma che non si sono potuti acquisire finora nuovi elementi concreti da parte dell'A.G. "anche" perchè è stata correttamente eccepita la segretezza dell'atto istruttorio. La parola "anche" lascia, infatti, sottintendere che vi sia qualche ulteriore motivo di non collaborazione il che certo non contribuirebbe a rassicurare il cittadino. Afferma, poi, che l'intera magistratura non si sente affatto coinvolta dalla asserita spirale di sospetto che tocca i sei magistrati citati nell'interpellanza parlamentare e rileva che la relativa affermazione contenuta nel documento non renderebbe certo un buon servizio a tutti quei magistrati che quotidianamente esplicano la loro attività con sacrificio e, a volte, anche con rischio personale.

Il dott. DI AMATO osserva che la questione in discussione ha una duplice valenza. Da un lato vi sono i fatti appresi dalla stampa e su questi poco o nulla siamo in grado di dire. Da un altro lato è emersa una situazione di grave debolezza della collaborazione fra le istituzioni e, a questo proposito, va fatto con la massima chiarezza il punto della situazione e va informata l'opinione pubblica. Sempre in questa ottica il documento va, comunque, emendato nei seguenti modi: A) al termine del primo comma di pag. 1 vanno aggiunte le parole ".... nonchè della correttezza dell'esercizio della funzione giudiziaria". Tale aggiunta consentirebbe di togliere più facilmente l'inciso indicato dal dott. CUCCO (dalla parola "avvertendo" alla parola "ter

rorismo" del secondo comma); B) alla seconda pagina, rigo 7 andrebbe tolta la parola "anche" come proposto dal dott. SERGIO; C) per quanto riguarda il secondo comma di pag. 2 ritiene che la frase andrebbe integrata nel modo che segue "Purtroppo la riservatezza degli atti, imposta dalle norme vigenti, è rimasta vanificata da comportamenti penalmente rilevanti che hanno portato alla indebita diffusione.....". Con tale integrazione sarebbe poi possibile sopprimere le successive parole "così alimentandosi la spirale del sospetto" e si potrebbe interamente sopprimere il terzo comma ("Sulla violazione del segreto istruttorio.....") per le ambiguità che sono implicite in detto capoverso; D) l'ultimo comma potrebbe essere, infine, modificato nel seguente modo: "il Consiglio, mentre si riserva di completare gli adempimenti che rientrano nei suoi compiti istituzionali, esprime la propria grave preoccupazione per l'attuale grave clima di tensione".

Il dott. ALMERIGHI dichiara di prendere atto con piacere del fatto che il dott. CUCCO sarà in futuro un alleato per tutti coloro che non condividono un discorso corporativo della magistratura. Non ritiene, peraltro, che nel caso di specie si possa parlare di corporativismo, ma di difesa delle istituzioni giudiziarie. Ritiene che sia miope chi non vede dei collegamenti fra le accuse oggi rivolte a dei magistrati e un attacco alla magistratura nel suo insieme.

Ritiene conseguentemente che, dinanzi a fatti così gravi, il Consiglio Superiore della Magistratura deve operare la scelta politica di prendere posizione dimostrando di avere coscienza del suo rilievo costituzionale. Ritiene, inoltre, che vi siano due modi di informare i cittadini di quanto accade: uno ricorrendo ad una forma che si presti a strumentalizzazioni da parte di chi vi abbia interesse ed uno responsabile ed obiettivo. Anche da questo punto di vista il Consiglio Superiore della Magistratura ha un compito da svolgere al fine di dissipare



quegli equivoci in cui si è caduti negli ultimi tempi chiarendo, se del caso, anche i limiti del suo potere di intervento e precisando che non voleva minimamente interferire con la sovranità del Parlamento, nè violare il principio della autonomia dei poteri allorchè richiese la collaborazione dei firmatari della nota interpellanza. Conclude affermando che, a suo avviso, i suddetti risultati potrebbero essere raggiunti approvando il documento letto dal prof. GALLO.

IL PRESIDENTE PERTINI prende la parola e rileva, preliminarmente, che il caso oggi in discussione è particolarmente grave e proprio per questo egli ha inteso intervenire personalmente alla seduta. Ricorda che nei lunghi anni di presidenza della Camera dei Deputati, ogni qualvolta vennero mosse delle accuse a dei parlamentari, si adoperò affinché venisse appurata la verità dei fatti con la massima sollecitudine e ciò, non solo nell'interesse dei parlamentari stessi, ma anche e principalmente nell'interesse delle istituzioni su cui non dovevano gravare sospetti generatori di sfiducia. Come ieri per il Parlamento, oggi per la magistratura, ritiene indispensabile far luce su delle accuse molto gravi che sono state mosse nei confronti di alcuni suoi componenti e che intaccano l'intera istituzione dinanzi all'opinione pubblica usa a non distinguere spesso fra le eventuali colpe dei singoli e le colpe della intera categoria cui gli stessi appartengono. Ritiene che l'opinione pubblica per i suddetti motivi, può essere portata a sospettare l'intera magistratura di collusione con il terrorismo il che è un fatto della massima gravità, specialmente nello stato di guerriglia in cui si trova il Paese, in quanto genera un ulteriore stato generale di insicurezza nella cittadinanza. Rileva che sarebbe molto grave che oggi il Consiglio terminasse la seduta senza approvare alcun documento e senza nulla dire in ordine alla questione in discussione. Se del caso, si potrebbero apportare alcuni emendamenti, quali quelli già proposti da alcuni componenti. Il documento finale dovrebbe comunque contenere le ultime due frasi del documento originario in quanto, a suo avviso, il loro contenuto potrà assicurare la

un Organo, quale il Consiglio Superiore della Magistratura, che agisce in difesa delle istituzioni.

Il dott. BERRI rinuncia ad intervenire in quanto il Presidente PERTINI ha già espresso con la massima chiarezza quello che era il suo pensiero.

Il prof. MANCINI afferma di avere ascoltato con com mozione l'intervento del Presidente PERTINI e ritiene sia dif ficile ormai aggiungere qualche cosa a quanto detto. Rileva comunque che l'intervento del Presidente PERTINI non fa che rafforzare la conclusione cui era già pervenuto il prof. CON- SO e cioè che la gravità delle accuse mosse ai magistrati in questione evidenzia uno straordinario salto di qualità rispet to ad episodi precedenti, e giustifica che il Consiglio, pur se rimase inattivo per altri casi di violazione del segreto istruttorio, assuma oggi una ferma posizione al riguardo. Ri tiene conseguentemente che l'intero documento così come let- to dal prof. GALLO andrebbe approvato in quanto anche alcune frasi di cui è stata chiesta la soppressione sono, secondo lui, qualificanti. Si riferisce, per la precisione, a quella parte della seconda frase in cui si accenna al "senso di smar rimento che veniva a determinarsi in ordine alla credibilità della istituzione giudiziaria", nonché a quella frase della seconda pagina in cui si fa riferimento alla riservatezza de gli atti che, "imposta dalle norme vigenti, sarebbe rimasta vanificata dalla indebita diffusione su alcuni organi di stam pa di nomi di magistrati e di fatti specifici relativi ad in- dagini preliminari, così alimentandosi la spirale del sospet- to". Conclude nel senso che, salvo piccoli emendamenti di se- condaria importanza (quale la soppressione della parola "an- che" dalla prima frase della seconda pagina), il documento andrebbe approvato nella sua interezza tanto più che già ta- le testo è frutto di un tentativo di mediazione. Ricorda che egli, infatti, avrebbe voluto che la parte espositiva della

attività svolta dal Consiglio fosse meno asettica e più valutativa del comportamento tenuto dai Senatori firmatari della interpellanza. Ha rinunciato ad insistere su questa sua posizione proprio per favorire quella mediazione che non vorrebbe però fosse posta ulteriormente in discussione.

Il dott. CALIENDO rileva che, a suo avviso, il documento è inopportuno anche se non nella sua interezza. La inopportunità deriva dal fatto che non si deve ingenerare nel Paese una aspettativa che non trova fondamento nei poteri del Consiglio. Ciò non impedirebbe, peraltro, l'approvazione di un documento che contenesse l'auspicio di un rapido accertamento dei fatti e che concludesse manifestando la preoccupazione del Consiglio Superiore della Magistratura per il persistere di sospetti che possono alimentare congetture e sfiducia nei confronti dell'intero ordine giudiziario. Per tali motivi propone il seguente emendamento: l'ultima frase di pag. 2 andrebbe così modificata: "il Consiglio Superiore della Magistratura, pertanto, esprime la propria grave preoccupazione che il persistere di sospetti possa ingenerare congetture e sfiducia nei confronti dell'intero ordine giudiziario". In tal modo verrebbe anche eliminata la frase contenente una riserva da parte del Consiglio di svolgere ulteriori accertamenti, il che è positivo posto che già venti giorni or sono il Consiglio aveva emesso un comunicato con cui si impegnava a svolgere accertamenti; il ripetere tale impegno a distanza di vari giorni non aiuta, a suo avviso, a ridare alle istituzioni quella credibilità di cui sentiamo tutti la necessità. Rileva che le conclusioni cui può giungere il Consiglio sono o una variazione tabellare o una archiviazione degli atti essendo già informati i titolari dell'azione penale. Posto che a tali conclusioni non è ancora possibile giungere visto che non si è in possesso del resoconto stenografico della seduta del Senato, nè delle informative richieste ai capi della Corte di Appello, ritiene che un comuni-

cato sia intempestivo in quanto non conclusivo. Sentite comunque le motivazioni adottate da vari componenti e dallo stesso Presidente PERTINI circa l'importanza di "uscire" oggi stesso con un documento esplicativo della situazione, dichiara di essere favorevole a tale soluzione purchè il documento finale contenga gli emendamenti proposti sia da lui che dal dott. SERGIO e dal dott. DI AMATO.

Il dott. RAMAT prende atto del recesso del dott. CALIENDO dalla sua originaria posizione negativa nei confronti dell'intero documento e della rinuncia del dott. DI AMATO agli emendamenti prima proposti. Ciò posto, rileva che resta da vedere se coloro che si sono dichiarati contrari a che si esca oggi con un documento recedono o meno da tale posizione anche in considerazione di quanto detto dal Presidente PERTINI e da altri componenti. Obietta, a coloro che hanno affermato che mai il Consiglio si era pronunciato in precedenza per situazioni similari, che ciò non è esatto in quanto il plenum ebbe già ad emettere un comunicato in ordine a notizie stampa, in occasione della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di circa cento imputati di ricostituzione del partito fascista. Rileva che il caso odierno è suscettibile di creare nella opinione pubblica, un allarme ancora maggiore di quello provocato dal caso sopra citato, per cui ritiene indispensabile emettere un documento al riguardo fugando timori e sospetti e ciò indipendentemente da quale sia stata la prassi seguita in altri casi di minore gravità.

L'avv. SABADINI dichiara di essere favorevole alla approvazione odierna di un documento, sia esso quello proposto o sia uno opportunamente elaborato e modificato. Ritiene che la approvazione del documento sia indispensabile per difendere la istituzione della magistratura e per chiarire la posizione e la funzione della stessa dinanzi all'opinione pubblica, in relazione al gravissimo problema del terrorismo. Ricof

da che il Consiglio, in ordine a tale problema, ha dato numerosi e validi contributi anche elaborando studi e prendendo iniziative concrete con l'aiuto e la collaborazione di tutti indistintamente i componenti e osserva che anche l'odierno intervento e l'approvazione di un documento in materia, sono in linea con quanto già fatto a difesa delle istituzioni.

Il dott. PINTOR dichiara di prendere spunto dall'intervento del Presidente PERTINI per manifestare il proprio consenso in ordine alla manifestata necessità di accertare la reale situazione dei fatti con la massima celerità. Dichiara, peraltro, di non condividere l'assunto secondo cui il sospetto che aleggia, giustamente o ingiustamente, intorno ad alcune persone appartenenti all'ordine giudiziario, possa incidere negativamente sulla credibilità dell'intero ordine. E' per questo motivo che, anche a voler prescindere dalle considerazioni già esposte dal prof. PERLINGIERI e dal dott. CUCCO e che lo trovano consenziente, egli è recisamente contrario alla approvazione del documento elaborato. Ritiene, infatti, che non sia lecito affermare, come si fa nel documento in discussione, che se "Caiò o Sempronio" sono sospettati, certamente ingiustamente, di alcunchè, tale sospetto ricade sull'intera categoria di persone a cui i predetti appartengono. Dichiara di non poter assolutamente accettare una affermazione di tal fatta e rileva che una accettazione acritica di un simile concetto pare dimenticare che, di fronte al problema della lotta al terrorismo, vi sono dei magistrati che hanno perso la serenità e la possibilità di una vita regolare, come ad esempio i colleghi CALOGERO, BARBARO, CASELLI e tanti altri.

Il Presidente PERTINI interviene ricordando al dott. PINTOR che egli ebbe a manifestare la sua solidarietà al dott. CALOGERO.

Il dott. PINTOR rileva che la sua critica è rivolta unicamente al contenuto del documento in discussione e ribadì

sce che se un concetto quale quello sopra indicato e da lui non condiviso dovesse rimanere, voterà contro il documento stesso, pur con dispiacere, non ritenendo che su un argomento così delicato possa essere raggiunta una inesistente unanimità.

Il dott. COIRO dichiara di provare imbarazzo a parlare visto che è uno dei giudici sospettati e precisa che, se avesse seguito il suo impulso, oggi non avrebbe partecipato neppure alla seduta del Consiglio. Dichiara che ha ritenuto, però, di vincere tale impulso iniziale in quanto in caso contrario avrebbe ceduto a quella spirale del sospetto che purtroppo si va diffondendo nel Paese. Rileva come un numero di telefono che gli si dice essere stato trovato presso la sede della emittente Onda Rossa, sia stato sufficiente a farlo additare al Paese come un giudice sospetto di connivenza con il terrorismo. Dichiara che egli non ha mai avuto a che fare con tale emittente e che ciò riferisce più per tranquillità di tutti i componenti che perchè ritenga vi sia qualche cosa di male ad avere parlato a tale stazione radio. Osserva che chi ha fatto trapelare il suo nominativo ha taciuto il particolare che, insieme al suo numero telefonico, ve ne erano decine di altri raggruppati, a quanto gli si dice, per categorie (PDUP, Mag. Democratica, ecc.). Dichiara che tale esperienza lo ha portato a sentirsi ancora più vicino al cittadino comune, visto che ha potuto constatare di persona quanto sia facile rimanere prigioniero della macchina della giustizia ed essere additato al pubblico sospetto, nonostante lunghi anni di seria e scrupolosa attività professionale e nonostante che, proprio a causa di questo, abbia dovuto sopportare per un anno e mezzo il peso psicologico di circolare con una scorta. Ciò premesso dichiara di non comprendere la posizione di coloro che, rilevato che in altri casi di violazione del segreto istruttorio non si è fatto nulla, ne traggono la conclusione che neppure in questo caso si debba fare alcunchè. Osserva, infine, che accusando lui,

che fa parte del Consiglio, si è anche dato vita al sospetto che presso detto organo si annidino dei terroristi o quantomeno dei giudici conniventi con costoro, il che, a suo avviso, è un'altra forma di terrorismo visto che mira a screditare le istituzioni dinanzi all'opinione pubblica. Ritiene conseguentemente opportuno che il Consiglio, prendendo spunto dalla presente vicenda, riaffermi la necessità del rispetto delle regole di correttezza pur nella dialettica democratica, e contesta che, così agendo, il Consiglio dia prova di mero corporativismo.

Il prof. ZILLETTI ritiene che, a questo punto, un minimo di documento vada approvato e dichiara di essere disposto a votare anche il documento proposto od eventualmente emendato. Ciò premesso, rileva peraltro che accanto alla cultura del sospetto a cui si è accennato oggi, esiste anche una cultura del fiancheggiamento. L'opinione pubblica, infatti, non può, a suo avviso, rimanere tranquilla quando, per esempio, legge degli articoli firmati da magistrati che dicono che il processo delle B. R. iniziato a Torino l'anno scorso è un processo di Stato, o quando, dopo il 7 aprile, apprende che dei magistrati sono intervenuti a riunioni del Collettivo o ad assemblee delle Università in cui venivano criticate e condannate le relative indagini. Notizie di tal fatta generano automaticamente nell'opinione pubblica il sospetto di collegamenti. Conclude affermando che, come componenti di un organo quale il Consiglio Superiore della Magistratura, tutti hanno l'obbligo di valutare i fatti e giudicare i comportamenti con serenità; ciò non significa, peraltro, che una simile serenità debba impedire l'individuazione delle cause di una determinata situazione venutasi a sviluppare nel tempo e che, si spera, verrà a cessare in futuro proprio per non alimentare quella cultura del sospetto della cui esistenza oggi ci si lamenta.

Il Ministro MORLINO premette che, a suo avviso, la previsione dell'intervento del Ministro di Grazia e Giustizia

ad alcune sedute dell'Organo di autogoverno della magistratura è da ricercarsi nella necessità di tenere dei collegamenti fra detto Organo e gli altri poteri dello Stato come il Governo ed il Parlamento. E' in questa chiave che ritiene, conseguentemente, di effettuare il proprio intervento. Anzi tutto intende precisare che, quale titolare dell'azione disciplinare, non ha inteso promuovere detta azione sulla base unicamente della interpellanza in quanto in tal modo si sarebbe creato un precedente, a suo avviso, pericoloso e ingiusto. Se è vero, infatti, che ogni parlamentare ha diritto di promuovere delle interpellanze su specifici fatti e comportamenti, è pur anche vero che i titolari dell'azione disciplinare devono, per agire, disporre di un congruo materiale probatorio su cui basare la propria iniziativa e, nel caso di specie, tale materiale non è ancora stato fornito posto che si è in attesa di ulteriori chiarimenti e informazioni su cui effettuare una valutazione complessiva. Parimenti insufficiente a giustificare l'inizio di una azione disciplinare è, a suo avviso, la relativa richiesta avanzata dagli stessi interessati e ciò in quanto detta iniziativa costituisce un potere autonomo dei due titolari dell'azione e non può, quindi, essere demandato alla volontà di terzi, siano essi parlamentari, o siano essi gli stessi soggetti passivi dell'eventuale procedimento disciplinare. Rileva, inoltre, che il documento oggi in discussione sarebbe stato senz'altro accettabile qualora fosse intervenuto fra la data di avviso dell'interpellanza e quella della relativa risposta. Oggi come oggi è invece inopportuno quantomeno per ciò che riguarda alcune affermazioni. Si può, infatti, affermare che il testo stenografico della seduta al Senato non è ancora pervenuto, ma porre tale circostanza a motivo di una inattività del Consiglio è, a suo avviso, inopportuno in quanto è ormai di pubbli



co dominio sia il fatto che il Governo ha risposto con la massima tempestività, sia ciò che questi ha risposto. Una simile affermazione potrebbe, quindi, ingenerare unicamente il sospetto di una mancata collaborazione del Senato e del Governo il che è già di per sé dannoso ed ancora di più lo diventa quando non risponde al vero. Rileva, sempre a tal proposito, che è stato subito chiarito in pubblica seduta che i fatti costituenti oggetto della interpellanza non coinvolgevano nè l'intera magistratura, nè quella degli uffici giudiziari romani e, quindi, non è corretto, a suo avviso, ipotizzare che un tale sospetto sia tuttora esistente. Passando, poi, ad esaminare l'accento contenuto nel documento in ordine ad una generica violazione del segreto istruttorio, rileva che non si è tenuto conto che ci si trova di fronte a due fatti differenti e succedutisi nel tempo; il primo connesso alla interpellanza, ed il secondo (diffusione dei nominativi dei magistrati i cui numeri telefonici sarebbero stati trovati presso la emittente Onda Rossa) successivo ad essa. Una simile commistione di fatti rischia di prospettare una azione nei confronti di categorie di persone, mentre è invece necessario far comprendere che ci si trova dinanzi a casi distinti che vengono esaminati separatamente seguendo, sia pure con la massima sollecitudine, le normali procedure. Ciò, infatti, egli si è sforzato di far comprendere al Senato ed al Paese rispondendo alla interpellanza. Nessuna procedura eccezionale era in corso in quanto non ve ne era bisogno, visto che per alcuni fatti i titolari dell'azione disciplinare avevano già agito e che per altri, di recente apprendimento, erano in corso rapidi accertamenti. Alla luce di tali considerazioni ritiene che il documento del Consiglio dovrebbe contenere una enumerazione di fatti senza scendere a polemiche più o meno velate con altri organi dello Stato che, ripete, si sono mossi, nel caso di specie, con rapidità e responsabilità.

Il prof. MANCINI rileva che, con il suo intervento il Ministro MORLINO ha inteso invitare il Consiglio a colmare due lacune dell'originario documento. In primo luogo, infatti, ha invitato il Consiglio ad integrare la parte contenente la cronistoria dei fatti accennando anche, sia pur brevemente, alla risposta da lui data all'interpellanza parlamentare. In secondo luogo ha rilevato che andrebbe evidenziata la differenza fra il primo episodio (interpellanza parlamentare) e il secondo (interviste stampa contenenti fatti nuovi rispetto a quelli oggetto della interpellanza). Ritiene che i suggerimenti del Ministro vadano accolti ed è per tale motivo che, insieme al dott. RAMAT, ha elaborato il seguente emendamento che propone al Consiglio: al primo comma di pag. 2 andrebbe sostituita la frase "Il Consiglio Superiore della Magistratura ha perciò richiesto, ed attende, il resoconto stenografico integrale della seduta" con la frase "Il Consiglio Superiore della Magistratura ha, peraltro, apprezzato le risultanze note della discussione stessa e la tempestiva ed equilibrata risposta data dall'Onorevole Ministro di Grazia e Giustizia". La frase immediatamente successiva andrebbe, poi, modificata sostituendo alle parole: "Neppure si sono potuti acquisire finora....." le parole "Su un diverso piano non si sono neppure acquisiti finora.....". In tal modo ritiene che potrebbero essere soddisfatte entrambe le esigenze prospettate dal Ministro MORLINO.

Il Ministro MORLINO dichiara che, senza volersi intromettere nella redazione del documento del Consiglio, aveva solo inteso precisare che avrebbe gradito che, nel documento stesso, si desse atto della sua rapida risposta all'interpellanza parlamentare e alla sua attesa, allo stato, delle ulteriori informative, sia da parte del Consiglio che da parte dell'Autorità giudiziaria, per l'eventuale promovimento delle ulteriori azioni di sua competenza. Ciò posto, rileva che, con il suo precedente intervento, si era permesso, più che altro, di

richiamare l'attenzione del Consiglio sul fatto che l'iter del primo episodio (interpellanza parlamentare) si era ormai concluso con la sua risposta e con il dibattito parlamentare, per cui, allo stato, non rimaneva che da attendere le conclusioni dell'accertamento del Consiglio che stava compiendo la propria indagine, e le successive determinazioni sue e degli altri organi competenti, all'esito del suddetto accertamento. Conclude dichiarando che, secondo lui, questo avrebbe dovuto emergere dal documento oggi in discussione. In tal modo l'opinione pubblica avrebbe appreso che tutti gli organi istituzionali stanno svolgendo rapidamente i propri compiti il che avrebbe consentito di attenuare quello stato generale di allarme e di preoccupazione. Ringrazia, infine, il Consiglio di avergli consentito di esprimere la propria opinione in proposito, pur non facendo egli parte di detto organo.

Il Presidente PERTINI ringrazia il dott. PINTOR della sincerità con cui ha manifestato il proprio pensiero, qualità questa che egli ha sempre apprezzato. Rileva, peraltro, che detto intervento è stato forse determinato da un equivoco in ordine a quanto egli aveva inteso dire in precedenza. Egli, infatti, aveva inteso manifestare la propria preoccupazione che l'opinione pubblica, a seguito dei recenti fatti, potesse sospettare di possibili collusioni fra la magistratura o, comunque, una parte di essa e i terroristi. E' per questo motivo che si era dichiarato favorevole alle ultime due frasi contenute nel documento proposto, ritenendo che le stesse valessero a fugare quel terribile sospetto. Preso atto, peraltro, di quanto detto con tanta franchezza dal dott. PINTOR, ritiene che si potrebbe fugare qualsiasi equivoco modificando la penultima frase nel modo seguente: "Il Consiglio Superiore della Magistratura, pertanto, mentre si riserva di completare gli adempimenti che rientrano nei suoi compiti istituzionali, respinge ogni congettura e sfiducia nei confronti dell'intero ordine giudiziario". In tal modo ritiene che sarebbe evidente la netta ripulsa da parte del Consiglio, di qualsiasi benchè minimo so-

spetto a carico dell'ordine giudiziario e sarebbe ben rappresentato quello stato d'animo che egli ha constatato presente in tutta la magistratura allorchè, in occasione dei funerali del dott. COCO e del dott. ALESSANDRINI, ha avuto numerosissime testimonianze della volontà di detto Ordine di continuare ad adempiere fedelmente ai propri compiti istituzionali. Conclude rilevando che, purchè detto concetto emerga ben chiaro e comprensibile dal documento, rimette ogni eventuale ulteriore modifica del testo alla decisione del Consiglio.

L'avv.to SUMMA propone che nel primo capoverso della prima pagina siano tolte le parole "... ed alla sua stessa capacità proprio in relazione alla lotta al terrorismo, ...", e sia aggiunta la parola "emotivamente" fra le parole "... che veniva..." e le parole "...a determinarsi...", di modo che la frase risulti essere "...il Consiglio Superiore della Magistratura, avvertendo il profondo senso di smarrimento che veniva emotivamente a determinarsi in ordine alla credibilità della istituzione giudiziaria, ritenne di dare immediato corso alle attività di sua competenza." Rileva che in tal modo si esprimerebbe un giudizio sul perchè e sul come, da parte di taluno, possa essersi determinato un sospetto sull'intero ordine giudiziario, per poi, al termine del documento, respingere nettamente detto sospetto.

Il dott. PINTOR rileva che l'avv. SUMMA ha cercato di interpretare il suo pensiero, che però, come giustamente inteso dal Presidente PERTINI, meglio si rispecchia nella proposta pressiva dell'intero inciso "avvertendo il profondo senso di smarrimento ..... proprio in relazione alla lotta al terrorismo,".

Il dott. OLIVARES ritiene che, una volta recepito l'emendamento proposto dal Presidente PERTINI, sia necessario, poi, passare ai voti in quanto gli appare difficile che, modificando una qualche virgola o una qualche parola, si possa pervenire ad una decisione unanime.

Il dott. CUCCO dichiara di essere favorevole all'emendamento proposto dal Presidente PERTINI e di dover insistere nell'emendamento soppressivo da lui già proposto e, poi, ripreso dal dott. PINTOR; relativamente all'inciso dalle parole "avvertendo il profondo senso" alle parole "in relazione alla lotta al terrorismo".

Il Presidente PERTINI dichiara di ritenere possibile l'accoglimento di tale emendamento soppressivo in quanto, anche senza tale inciso; non si snatura il significato del documento visto che, quando nel penultimo capoverso il Consiglio dichiara di riservarsi di completare gli adempimenti che rientrano nei suoi compiti istituzionali, implicitamente ammette di avvertire la possibilità di un sospetto che, peraltro, respinge.

Il prof. DI MAJO osserva che l'inciso di cui si propone la soppressione contiene la motivazione dello stesso intervento del Consiglio, di modo che se l'inciso stesso viene eliminato, non si comprende per quale motivo il suddetto organo abbia sentito il bisogno sia di intervenire che di redigere il comunicato stampa in discussione.

Il dott. RAMAT dichiara di concordare con quanto appena detto dal prof. DI MAIO e rileva che la motivazione dell'intervento del Consiglio non andrebbe esternata implicitamente, ma esplicitamente come fatto con l'inserimento dell'inciso alla cui soppressione è, quindi, contrario.

Il dott. SANNITE obietta al prof. DI MAJO e al dott. RAMAT che la motivazione dell'intervento del Consiglio è già espressa chiaramente con le parole introduttive del primo capoverso di pag. 1 ("Nell'intento di salvaguardare questi valori, quando in una interpellanza parlamentare sono stati sollevati su alcuni magistrati sospetti di collusioni con ambienti terroristici, il Consiglio Superiore della Magistratura....").

Non vi è, quindi, bisogno dell'ulteriore inciso alla cui soppressione è, quindi, favorevole.

Il dott. BERRI propone, senza eliminare l'inciso in discussione, di sostituire alla parola "avvertendo", l'espressione "per reagire al", oppure "per contrastare il...".

Il dott. CALIENDO propone che alla prima frase di pag. 1 vadano aggiunte le parole "nonchè della correttezza dell'esercizio della funzione giudiziaria".

Il Presidente FERTINI, a questo punto, propone che la frase tanto controversa di pag. 1 venga modificata nel modo seguente: "Nell'intento di salvaguardare questi valori, quando in una interpellanza parlamentare sono stati sollevati su alcuni magistrati sospetti di collusioni con ambienti terroristici, che hanno turbato l'opinione pubblica e la magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura ritenne di dare immediato.....".

Il prof. MANCINI si richiama all'emendamento modificativo da lui già proposto per il primo comma di pag. 2 (modifica della seconda frase) e aggiunge che la terza frase di tale comma potrebbe iniziare invece che con la parola "Neppure", con le parole " Su un piano diverso non si sono neppure potute acquisire.....". In tal modo verrebbe dato il doveroso risalto alla risposta all'interpellanza del Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Ministro MORLINO, rileva che non gli appare necessario inserire nel documento il riferimento alla mancata collaborazione dei parlamentari visto che costoro, proprio per quella "autonomia" che viene loro riconosciuta nello stesso documento, non avevano alcun obbligo di presentarsi al Consiglio.

Il prof. DI MAJO osserva che il documento si riferisce all'interpellanza solo come fatto storico senza emettere alcun giudizio in proposito e rileva soltanto che un certo ti-

po di collaborazione, benchè auspicata non si è realizzata.

Il Presidente PERTINI rileva che il documento sarebbe più stringato e nel contempo più comprensibile dall'uomo della strada qualora venissero del tutto sopresse l'ultima frase di pag. 1 e il primo comma di pag. 2.

Il prof. DI MAJO ricorda che il documento in discussione ha una duplice finalità. La prima è quella di manifestare la preoccupazione del Consiglio per una situazione quale quella che si è venuta a creare. La seconda, invece, è quella di informare l'opinione pubblica di quanto il Consiglio ha fatto e intende fare relativamente a tale situazione. Rileva che se si tolgono le due frasi cui ha fatto cenno il Presidente PERTINI, si rischia di svuotare il documento di tale seconda parte a contenuto informativo.

Il Presidente PERTINI rileva che, pur comprendendo le ragioni appena esposte dal prof. DI MAJO, vi è il rischio che la opinione pubblica, leggendo il testo del documento così <sup>come</sup> proposto, ne tragga l'impressione che il Consiglio, pur volendo compiere un doveroso e urgente accertamento della situazione, non sia in grado di farlo per le difficoltà frappostegli da altri organi istituzionali il che, a suo avviso, oltre a provocare delle polemiche fra Consiglio e Parlamento, non contribuisce certo a tranquillizzare il cittadino comune ma rischia, anzi, di accentuare quel suo stato di preoccupazione già provocato dal contenuto della interpellanza.

A questo punto viene data lettura del documento emendato (all. B) che, posto in votazione, viene approvato all'unanimità dal Consiglio.

Subito dopo (ore 21) il Presidente PERTINI lascia la sala del Consiglio e la seduta è sospesa.

#### IL PRESIDENTE

Alle ore 21,15 si allontana il Ministro di Grazia e Giustizia.

La seduta è ripresa alle ore 21,20 sotto la presidenza del prof. Vittorio BACHELET Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura il quale, in apertura, comunica che:

1.- Il verbale della seduta del Consiglio del 24 ottobre 1979, ore 16,45 si trova depositato in Segreteria.

Il Consiglio ne prende atto.

2.- Il Comitato di Presidenza, nella seduta del 4 febbraio 1980, su richiesta dell'Ufficio Studi, ha deliberato di proporre al Consiglio la decodificazione dei nastri registrati e la pubblicazione degli atti dell'incontro di studio svoltosi a Bari dall'11 al 16 novembre 1979, sul tema "Atti discriminatori nel diritto del lavoro", dando incarico alla copisteria S. Rita che ha già provveduto ad altre decodificazioni ed alle stesse condizioni cioè L. 600 a pagina, Iva esclusa, purchè il lavoro venga svolto in due copie per ogni pagina di 24 - 25 righe di 55 battute.

Il Consiglio delibera in conformità.

3.- Il Comitato di Presidenza, nella stessa seduta,



ha preso in esame l'istanza del Sig. Emilio PICOT, diretta ad ottenere la restituzione di propri documenti allegati ad esposti già archiviati dal Consiglio, e, in conformità al parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione Referente, ha deliberato di proporre al Consiglio la restituzione dei documenti originali, previa acquisizione agli atti di copia fotostatica di essi.

Il Consiglio delibera in conformità.

4.- Il Comitato di Presidenza, nella stessa seduta, ritenuto che è necessario, per soddisfare le esigenze straordinarie ed indilazionabili per il funzionamento del Consiglio, autorizzare, per l'anno 1980, i magistrati segretari e quelli addetti all'Ufficio Studi, nonché il personale civile e militare addetto al Consiglio, ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario entro i limiti di spesa di 720 (settecentoventi) ore annue per ciascuna unità in servizio, ha deliberato di proporre al Consiglio, previo parere delle Commissioni di Bilancio e del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità, di approvare l'allegato schema di deliberazione (allegato C).

Le Commissioni Bilancio e Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità, nella seduta congiunta del 7 febbraio 1980, hanno deliberato di esprimere parere favorevole.

A seguito della comunicazione il Presidente sottolinea che, per il 1980, anche i militari godranno del compenso per lavoro straordinario anziché del compenso speciale abolito a seguito di modifica del Regolamento di Amministrazione e Contabilità conseguente a specifico rilievo della Corte dei Conti. Ovviamente sarà esclusa la forfettarietà perchè la corresponsione dovrà essere commisurata al lavoro effettivamente prestato. Da una prima sommaria indagine sembra che, fermo il limite delle 720 ore annue, anche i gradi meno elevati godranno di un trattamento che si prevede molto vicino a quello goduto in precedenza ove le prestazioni orarie siano adeguate.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, approva lo schema di deliberazione allegato.

Su proposta del Presidente, il Consiglio approva al tresì la modifica del programma delle sedute del plenum e del le Commissioni nel mese di febbraio 1980 come segue:

- Mercoledì 20 febbraio 1980, ore 9, seduta delle Commissioni Riforma e Uditori anzichè seduta di Consiglio;
- Giovedì 21 febbraio 1980, ore 9, seduta di Consiglio anzichè seduta delle Commissioni Riforma e Uditori.

Le altre sedute rimangono invariate.

Il Presidente, successivamente, dà la parola al dott. CUCCO, presidente della Commissione speciale per il conferimento degli uffici direttivi, perchè riferisca al Consiglio in ordine alle proposte di particolare urgenza di competenza della Commissione stessa.

Il dott. CUCCO, nella predetta qualità, espone che la Commissione ha raggiunto il concerto con l'On. Ministro sulle seguenti proposte che sottopone al voto del Consiglio:

1. - che al dott. Giuseppe VILLA SANTA, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori attualmente procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, sia conferito, a sua domanda, l'ufficio direttivo superiore di procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello della stessa città.

2. - che al dott. Guido ZAVANONE, magistrato di Cassazione in funzione di procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova, sia conferito, a sua domanda, l'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale per i minorenni della stessa città.

3. - che al dott. Nicolò RESTIVO, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte

di Appello di Perugia, sia conferito, a sua domanda, l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città.

4. - che siano conferite le funzioni di magistrato di Corte di Appello al dott. Mario ORONZO, magistrato di Cassazione in funzione di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, ed il conferimento allo stesso magistrato dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.

5. - che al dott. Annibale CUDILLO, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori attualmente procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera, sia conferito, a sua domanda, l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

Il Presidente pone, quindi, in votazione, a scrutinio segreto, ciascuna delle proposte anzidette.

La proposta di cui al n. 1, relativa al dott. Giuseppe VILLA SANTA, riporta, su 25 votanti, 23 voti favorevoli, 2 schede bianche, e risulta quindi approvata.

Viene, pertanto, deliberato il conferimento dell'ufficio direttivo superiore di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari al dott. Giuseppe VILLA SANTA, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori attualmente procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città.

La proposta di cui al n. 2, relativa al dott. Guido ZAVANONE, riporta, su 25 votanti, 24 voti favorevoli, una scheda bianca, e risulta quindi approvata.

Viene, pertanto, deliberato il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova al dott. Guido ZAVANONE, magistrato di Cassazione in funzione di procuratore della Repubblica presso il Tribunale per

i minorenni della stessa città.

La proposta di cui al n. 3, relativa al dott. Nicolò RESTIVO, riporta, su 24 votanti, 23 voti favorevoli, una scheda bianca, e risulta quindi approvata.

Viene, pertanto, deliberato il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia al dott. Nicolò RESTIVO, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia.

La proposta di cui al n. 4, relativa al dott. Mario ORONZO, riporta, su 26 votanti, 16 voti favorevoli, 6 contrari e 4 schede bianche e risulta quindi approvata.

Viene, pertanto, deliberato il conferimento delle funzioni di magistrato di Corte di Appello al dott. Mario ORONZO, magistrato di Cassazione attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, ed il conferimento allo stesso magistrato dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.

La proposta di cui al n. 5, relativa al dott. Annibale CUDILLO, riporta, su 23 votanti, 21 voti favorevoli, 2 schede bianche e risulta quindi approvata.

Viene, pertanto, deliberato il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia al dott. Annibale CUDILLO, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori attualmente procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera.

A questo punto il dott. PINTOR, nella qualità di Presidente della Terza Commissione, chiede di poter sottoporre al Consiglio, per l'approvazione, le seguenti proposte di particolare urgenza formulate dalla Commissione.

Non essendo stata sollevata alcuna obiezione da parte dei componenti, il Presidente autorizza la trattazione e, dopo l'esposizione fatta dal dott. PINTOR, il Consiglio, all'unanimità

d e l i b e r a

1. - la nomina dei seguenti professionisti a vice pretori onorari dei mandamenti a fianco di ciascuno indicati, per il triennio 1980 - 1982:

- avv. Cesare FURLANI	- Bellano
- avv. Francesco NECCHI	- Bellano
- avv. Giorgio GHEZA	- Lecco
- avv. Alfonso ETTARO	- Monza
- avv. Antonio LABOMBARDA	- Monza
- avv. Fausto SALARI	- Montefiascone
- dott.proc. Bruno MECALI	- Montefiascone
- avv. Giuliano PERUGI	- Montefiascone
- dott.proc. Michele BETTINI	- S. Bartolomeo in Galdo
- avv. Genesio ALLOCCA	- Sant'Anastasia
- dott.proc. Pierfelice GUALFUCCI	- Spoleto
- dott.prof. Giuseppe PIAZZA	- Mussomeli
- dott.prof. Alfredo DI NICOLO'	- Villarosa

2. - la conferma dei seguenti professionisti nell'incarico di vice pretore onorario del mandamento a fianco di ciascuno indicato, per il triennio 1980 - 1982:

- avv. Corrado BARBERIS	- Busto Arsizio
- avv. Augusto D'ARGENTO	- Busto Arsizio
- avv. Angelo GRASSI	- Busto Arsizio
- avv. Giuseppe MACCHI	- Busto Arsizio
- avv. Cesare DELL'ERBA	- Chiavenna
- avv. Enrico COLA AMMIRATI	- Codogno
- avv. Vincenzo VICARIO	- Codogno
- avv. Ugo DE FANIS	- Corteolona
- avv. Massimo FERRARI	- Desio
- avv. Luigi FERRERI	- Desio
- avv. Pietro GIULIANI	- Desio
- avv. Giorgio GUERRERO	- Gallarate
- avv. Enrico PERONI	- Gallarate
- avv. Franco FERRARIS	- Lecco

- avv. Armando PANZERI	- Lecco
- avv. Vincenzo VASSALLO	- Lecco
- avv. Luigi CASCOE	- Lodi
- avv. Tiziano COMPARINI	- Lodi
- avv. Giovanni CHIESA	- Lodi
- avv. Claudio MASSIMINI	- Lodi
- avv. Vincenzo VIAZZO	- Luino
- avv. Luigi ANGELI	- Monza
- avv. Giuseppe CIOTTA	- Monza
- avv. Guido MASSIRONI	- Monza
- dott.proc. Maria Innocenza SANNA	- Monza
- avv. Claudio Mario ZUCCALLI	- Morbegno
- avv. Fernanda RAVETTA	- Pavia
- avv. Giorgio BIOLE'	- Saronno
- dott. Francesco BUONSANTO	- Sondrio
- dott. Carlo CAO	- Sondrio
- avv. Carlo Filippo GIACCONI	- Sondrio
- avv. Battista SCHIANTARELLI	- Tirano
- avv. Giuseppe LANATA	- Varese
- dott.proc. Carlo ZONDA	- Varese
- avv. Gianfranco PETRELLA	- Erba
- avv. Giuseppe RAGUCCI	- Erba
- avv. Alberto ODDO	- Bisacchino
- dott.proc. Raimondo TESE'	- Canicattì
- dott.proc. Antonino MARSALA	- Cattolica Eraclea
- avv. Nicolò FOCARÒ	- Ciminna
- avv. Bartolomeo BELLET	- Erice
- dott. Luigi NICOLOSI	- Lercara Friddi
- avv. Vittorio DE FRANCISCI	- Palermo
- avv. Giovanni DE GIACOMO	- Palermo
- avv. Tommaso FONTANA	- Palermo
- avv. Giovanni Battista INGIANNI	- Palermo
- avv. Giuseppe MANNINO	- Palermo

- avv. Pietro RIZZO	- Palermo
- avv. Salvatore SANFILIPPO	- Palermo
- avv. Giuseppe CALANDRA	- Palermo
- avv. Bernardo GRECO	- Partinico
- avv. Giuseppe TAMBURELLO	- Partinico
- avv. Giovanni MARSALA	- Termini Imerese
- avv. Mario FIDONE	- Termini Imerese
- avv. Federico ACONE	- Avellino
- avv. Michele FIORELLA	- Campobasso
- dott. proc. Pasquale DE ROSA	- Laviano
- avv. Antonio SINISCALCO	- Salerno
- avv. Giusto BARCELLA	- Chiari
- dott. proc. Gianfranco ABATE	- Iseo
- avv. Vitale RENON	- Iseo

- il richiamo in servizio dall'aspettativa per infermità, a decorrere dal 25 novembre 1979, del dott. Adolfo GIORDANO, magistrato di corte di cassazione nominato alle funzioni di rettive superiori, attualmente fuori del ruolo organico della Magistratura, e la destinazione del medesimo alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere, prescindendo dalla pubblicazione della vacanza nel Bollettino Ufficiale.

- Il richiamo in servizio dall'aspettativa per infermità, a decorrere dal 9 giugno 1979, del dott. Giuseppe GIARDINA, magistrato di corte di appello fuori del ruolo organico della Magistratura, e la destinazione del medesimo, con il suo consenso, alla Corte di Appello di Venezia con funzioni di consigliere, previo conferimento delle relative funzioni, prescindendo dalla pubblicazione della vacanza nel Bollettino Ufficiale.

- La conferma, per il triennio 1980/1982, dell'avv. Salvatore MARTINO nell'incarico di vice pretore onorario del mandamento di Cefalù, fino al compimento del 70° anno di età (30 agosto 1981).

- La conferma per il triennio 1980/1982, dell'avv. Gaetano SCOGNAMIGLIO nell'incarico di vice pretore onorario del mandamento di Marcianise, fino al compimento del 70° anno di età (9 agosto 1982).

- La modifica della deliberazione consiliare in data 24 gennaio 1980 nel senso che il dott. Enzo GIUNTOLI è confermato nell'incarico di vice pretore onorario del mandamento di Pontedera, per il triennio 1980/1982.

Si passa poi all'esame delle proposte formulate dalla Commissione Speciale per gli uditori giudiziari, iscritte al punto 3 dell'ordine del giorno della seduta odierna.

Il Consiglio dopo l'esposizione dei relatori e congrua discussione delibera:

1. - la nomina a magistrato di tribunale dei sottoelencati uditori giudiziari, nominati con D.M. 27 maggio 1977, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 97 del 2 aprile 1979 con decorrenza, giuridica ed economica, dal 27 maggio 1979:

dott. Maurizio VILLARI - uditore giudiziario con funzioni di pretore del lavoro di Milano;

dott.ssa Maria Grazia BERNINI - uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Pavia;

dott. Claudio VIAZZI - uditore giudiziario con funzioni di pretore di Sestri Ponente;

2. - la dichiarazione di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali, ai sensi del D.P.R. 23 maggio 1977, numero 315 e dell'articolo unico della legge n. 579 del 30 maggio 1965, nei confronti del dott. Ernesto STAJANO, uditore giudiziario, nominato con D.M. 27 giugno 1978, in tirocinio presso il Tribunale di Genova.

La seduta è tolta alle ore 21,45.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto in uni-



co originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

I SOTTOSCRITTI MAGISTRATI SEGRETARI ATTESTANO CHE,  
AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE VERBALE, IL PRESI-  
DENTE PROF. BACHELET , PERCHE' DECEDUTO IL 12 FEBBRAIO 1980,  
NON PUO' APPORRE LA PROPRIA FIRMA.

I SEGRETARI

IL CAPO DELLA SEGRETERIA